

però fare osservare alla Camera come l'onorevole deputato non abbia dato il peso voluto alle parole: *questa pensione vitalizia deve essere proporzionata alla somma da essi (ossia dai deponenti) sborsata.*

Se ben si considerano queste parole, si troverà che l'emendamento è assolutamente superfluo, ed esso non aggiungerebbe nulla, poichè, anche come è redatto l'articolo, non esiste alcun pericolo di perdita per parte dell'erario sotto verun rapporto.

Infatti, qual è il diritto di ognuno che deposita a questa Cassa? È quello di divenire compartecipi dei frutti che crescono a poco a poco nei modi voluti dalla legge: di questo diritto però non può farne uso prima del cinquantesimo anno; ma la parte che corrisponde ai capitali da lui versati è sempre sua: essa è proporzionata al tempo decorso, e quindi sarà piccolissima se il tempo decorso sarà breve, e in proporzione sempre maggiore se il tempo decorso è lungo; ma, qualunque sia l'epoca nella quale si voglia regoliare il suo conto, esso deve sempre dare la proporzione d'un utile già riscosso: la differenza sta in ciò che, in luogo di accordare il beneficio all'epoca determinata, si anticipa, ma non già nella somma quale risulterebbe se avesse coupito il tempo, sibbene in quella sola che è già maturata.

Se voi fissate un'epoca anteriore, fate bensì un'eccezione alla regola, ma l'erario non può correre alcun pericolo neanche in questo caso, poichè esso non deve anticipare, ma è la Cassa che è tenuta a sborsargli la parte da esso versata, e nulla più.

Starebbe l'obbiezione dell'onorevole Garibaldi se l'assegno che si fa a queste persone fosse in rapporto a quanto esse parteciperanno finito il loro termine: allora sarebbe fondata, perchè sarebbe una vera anticipazione; ma qui non si tratta che di renderle quanto esse hanno già dato alla Cassa. Quindi il pericolo da lui accennato non esiste assolutamente; le parole: *proporzionata alle somme da essi sborsate* tolgono di mezzo questo pericolo.

Io non entrerei poi nella tesi generica, che la Commissione non crede nè punto nè poco fondata, che lo Stato possa avere danno, perchè questa è già questione all'infuori, è già stata risolta; ma, ripeto, questo articolo non può alterare la condizione della Cassa.

Lo stesso dicasi poi delle osservazioni relative alla redazione. Egli vorrebbe che si fissasse un tempo minimo, al disotto del quale non si potesse fare assegno di sorta, che si definissero le malattie, ecc., ecc.

Io credo che il volere entrare in una simile enumerazione di casi non condurrebbe allo scopo, perchè sarebbe ben difficile, se non impossibile, l'enumerarli tutti e stabilirne poi le gradazioni perchè diano un simile diritto.

La Commissione crede che meglio si ottenga lo scopo sottoponendo caso per caso al Comitato di sorveglianza ed allo stesso giudizio del pubblico, col prescrivere che non si possa fare che per regio decreto. Con questo la legge ha inteso non di facilitare, ma di rendere difficile l'uso di questa prerogativa o privilegio.

**GARIBALDI.** Io aggiungo solo due parole in risposta all'onorevole relatore: o si crede che la Cassa possa

avere per risultato tanti benefici da potere sopportare le spese e da fare fronte a tutti i suoi impegni, compreso quello di queste pensioni, ed in questo caso voi potete senza tema di sorta accettare la mia proposta.

O si crede che questa istituzione non frutti risultati tanto lusinghieri, si teme insomma che alla fine dei conti le finanze nazionali debbano sobbarcarsi a qualche perdita, a qualche avaria, ed allora voi non solo non potete, ma non dovete respingere la cautela che tuteli da queste perdite la finanza nazionale.

Nel resto, per quanta fiducia, per quanta confidenza possa essere ispirata sia dagli uomini che si trovano al potere, sia da quelli che saranno chiamati a comporre la Commissione di sorveglianza di questa Cassa, io non potrei acconciarmi a concedere così larga facoltà, che potrebbe avere delle ben tristi e funeste conseguenze per la nostra finanza.

Confido che la Camera non respingerà la mia proposta, come quella che tende ad allontanare sempre più il pericolo che questa legge non riesca di aggravio alla massa dei contribuenti.

**SCIALOJA, commissario regio.** Io fo solo una dichiarazione di fatto. L'emendamento proposto dall'onorevole Garibaldi gli è sicuramente suggerito dall'articolo 9 della legge belgica; ora, il sistema della Cassa nel Belgio, per questo riguardo, è interamente diverso dal nostro; per conseguenza quell'emendamento non si potrebbe inserire nello schema di legge che cade sotto la vostra discussione.

Diffatti, secondo il sistema belgico, queste pensioni anticipate non sono proporzionate alla posta ed al tempo dell'impiego di questa posta, siccome vuole l'articolo che oggi si discute. Secondo il sistema belgico si accordano le pensioni già liquidate. Ora la Camera sa benissimo che, quando si fa una posta, in quell'istante medesimo sul libretto si liquida la pensione, e si liquida in ragione di tutto il tempo presunto dell'impiego, a multiplo, cioè per 30, 40, 50, 60 anni.

La legge belgica, in caso di ferita o in caso di perdita di qualche membro del corpo, accorda al titolare questa intera pensione liquidata, purchè non oltrepassi 360 lire. Il legislatore, concedendo questo favore, ha creduto di restringerne gli effetti con tutte quelle limitazioni che sarebbero intieramente inutili nella nostra legge, il cui corrispondente articolo è compilato con un altro spirito. A pro del titolare che, prima dell'età dalla quale in poi dovrebbe cominciare a godere la pensione, soffre un'infermità, ovvero perde un membro, e diventa inabile al lavoro, a pro di questo sventurato noi non facciamo altro che liquidare una pensione speciale, in ragione delle somme che ha versato e del tempo dell'impiego di queste somme; in altri termini, noi non facciamo altro che restituirgli il suo. La differenza tra quest'ipotesi e quella della morte del titolare è questa: che in caso di morte la Cassa succede, e non restituisce nulla all'erede, quante volte il capitale non fosse stato impiegato col patto della restituzione; mentre, in caso di ferita, la Cassa restituisce sorte ed interessi sotto